

Quadro normativo vincolo del coniugio.

- L'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo Legge 240/10 dispone che: *“In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”*;
- alla successiva lettera c) del summenzionato articolo viene specificata inoltre l'applicazione del suddetto criterio anche *“in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 **e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo**”*;
- con delibera del CDA del 14.04.2014 rep. n. 132/14, il nostro Ateneo ha ritenuto necessario includere nel suddetto precetto limitativo **anche il rapporto di coniugio** e lo ha quindi applicato in particolare nell'ambito del *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240”* e del *“Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240”*;
- al punto 4 del medesimo deliberato, inoltre, il CdA ha disposto *“di dare mandato ai competenti Servizi dell'AC, in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera C) della Legge 30.12.2010 n. 240, di attivare le procedure per apportare le modifiche nel senso delineato dalla presente delibera ai regolamenti disciplinanti il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della citata legge **ed a quelli disciplinanti la stipulazione di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo**”*;